

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/837 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2023

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 che stabilisce gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit e l'importo minimo del sostegno alle comunità costiere locali e regionali

[notificata con il numero C(2023) 2459]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 ottobre 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 ⁽²⁾ che stabilisce gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit conformemente alla metodologia di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1755, nonché l'importo minimo delle risorse da spendere in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1755 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1755.
- (3) In conformità all'articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1755 se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente all'articolo 4 bis, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale.
- (4) Ventitré Stati membri hanno presentato una richiesta motivata di trasferimento di un importo totale di 2 089 446 003 EUR dalla riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo per la ripresa e la resilienza. La Commissione ha valutato positivamente tali richieste.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1803.
- (6) Per motivi di programmazione, gli importi provvisori globali assegnati a ciascuno Stato membro dovrebbero essere espressi a prezzi correnti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 della Commissione, dell'8 ottobre 2021, che stabilisce gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit e l'importo minimo del sostegno alle comunità costiere locali e regionali (GU L 362 del 12.10.2021, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

